

ARTICOLO DELIBERA ^(A)	OBIETTIVO DEL CONTROLLO	SEDE DEL CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO
Art. 4	Controllo dell'avvenuta comunicazione dei dati previsti dall'art. 10 della delibera n. 292/06	Uffici dell'Autorità	Tutte le imprese
Art. 5	Controllo dell'avvenuta comunicazione degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione	Uffici dell'Autorità	Tutte le imprese
Art. 6	Controllo del rispetto degli obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici	Uffici dell'Autorità	Tutte le imprese
Art. 9	Controllo della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici sui punti di prelievo BT	Sede dell'impresa	A campione
Art. 10	Controllo dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT	Sede dell'impresa	A campione
Art. 11	Controllo che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati	Sede dell'impresa	A campione
Art. 12	Controllo che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici	Sede dell'impresa	A campione

(A) Articoli della delibera ARG/elt 190/09, come integrata dalla delibera ARG/elt 106/10.

Per il secondo aspetto, con la delibera 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10, l'Autorità ha disposto l'erogazione dell'incentivo per un totale di circa 1,6 milioni di euro, a 11 delle 13 imprese distributrici che avevano confermato la richiesta di incentivo in misura piena²¹. Inoltre, a seguito delle verifiche effettuate presso gli Uffici, l'Autorità ha invece disposto di non erogare l'incentivo al Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa per avere messo in servizio, alla data del 31 dicembre 2009, una percentuale di misuratori elettronici inferiore al minimo previsto (85% del numero totale dei punti di prelievo in bassa tensione) e alla Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra per non aver comunicato i dati di continuità del servizio elettrico relativi all'anno 2008.

Regolazione individuale della continuità per utenze alimentate in media tensione

Un altro elemento cardine della regolazione della qualità dei servizi elettrici per il quadriennio 2008-2011 è la regolazione individuale per utenze in media tensione, disciplinata dal Titolo 5 del TIQE. Nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, l'Autorità, alla luce dell'esperienza

TAV. 2.5

Obiettivi, sedi e tipologie di controllo per le imprese distributrici di energia elettrica

maturata nel vigente periodo di regolazione, ha pubblicato il documento per la consultazione 15 novembre 2010, DCO 40/10, *Opzioni per l'estensione degli standard specifici di continuità del servizio per i clienti alimentati in media tensione alle interruzioni brevi e approfondimenti sui contratti per la qualità*. Il DCO 40/10 ha principalmente sviluppato:

- proposte in materia di estensione degli standard individuali di continuità del servizio per gli utenti in media tensione (ora vigenti per le interruzioni lunghe) alle interruzioni brevi;
- proposte di semplificazione di alcuni aspetti generali della regolazione individuale del numero di interruzioni;
- un approfondimento sui contratti per la qualità al fine di favorirne la diffusione, proponendo inoltre che le imprese distributrici studino un modello di contratto per la qualità standard, condiviso con le rappresentanze dei consumatori, per la stipula di accordi individuali con riferimento inizialmente alle interruzioni lunghe e brevi.

Regolazione della qualità del servizio di trasmissione

Con la delibera 27 dicembre 2007, n. 341/07, l'Autorità ha introdotto uno schema di incentivi e penalità a carico di Terna

²¹ ASM Voghera, A2A Reti Elettriche (ex ASM Distribuzione Elettricità), ASM Tione - Azienda Servizi Municipalizzati, ATENA, Azienda Pubbliservizi Brunico, Comune di Roncone - Servizi Elettrici, Odoardo Zecca, S.N.I.E., SEA, SECAB, Società Cooperativa Elettrica Gignod.

per ridurre le disalimentazioni della RTN, con riferimento agli incidenti rilevanti e alle disalimentazioni ordinarie. Con la stessa delibera l'Autorità ha inoltre introdotto un meccanismo di valorizzazione economica, a favore delle imprese distributrici e a carico di Terna, dell'energia elettrica fornita mediante servizi di mitigazione delle interruzioni, offerti dalle imprese distributrici (principalmente la rialimentazione dei clienti in media e in bassa tensione da parte delle imprese distributrici, mediante manovre effettuate sulle reti di media tensione).

Con la delibera 30 marzo 2010, ARG/elt 32/10, l'Autorità ha disposto il rinvio della decorrenza della valorizzazione economica dei servizi di mitigazione all'1 luglio 2010, nonché avviato un procedimento per garantire un'efficace applicazione del meccanismo regolatorio di valorizzazione di tali servizi. Nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 19 aprile 2010, DCO 7/10, recante *Proposta di modifiche alla regolazione per il periodo 2008-2011 a seguito dell'estensione della Rete di trasmissione nazionale*. Il DCO 7/10 ha proposto modifiche alla regolazione

della qualità del servizio di trasmissione in materia di:

- perimetro di rete su cui trova applicazione la regolazione incentivante per il periodo di regolazione 2008-2011;
- valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità e relativa decurtazione in caso di episodi di mancato adempimento di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo, in occasione di disalimentazioni;
- pubblicazione di indicatori di monitoraggio della disponibilità e indisponibilità degli elementi di rete.

L'Autorità è poi intervenuta per modificare il quadro regolatorio vigente con la delibera 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10. Le modalità di applicazione dei principali meccanismi di regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, a seguito dell'estensione della RTN con l'acquisizione della rete ex Enel, ora denominata TELAT, sono sintetizzate nella tavola 2.6.

TAV. 2.6

Meccanismi di regolazione della qualità del servizio di trasmissione e relative modalità di applicazione

MECCANISMO REGOLATORIO	ARTICOLI	APPLICABILITÀ SU RTN "STORICA"	APPLICABILITÀ SU RTN TELAT
Premi-penalità per continuità	Da 3 a 9 ^(A)	Sì	No (apr. 2009 – dic. 2011), in via transitoria
Servizi di mitigazione	10 ^(A)	Sì	Sì 40% (lug. 2010 – dic. 2011) in via transitoria
Compartecipazione e rimborsi ai clienti MT e BT	11 ^(A)	Sì	Sì
Versamento al Fondo per eventi eccezionali	50 ^(B)	Sì	Sì

(A) Allegato A alla delibera n. 341/07.

(B) Allegato A alla delibera n. 333/07.

Inoltre, la delibera ARG/elt 99/10 ha definito le modalità provvisorie di calcolo dei mancati adempimenti a ordini di manovra in occasione di disalimentazioni e dell'energia dei servizi di mitigazione, da applicarsi sino alla successiva definizione nell'ambito del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete. Per giungere a tale definizione, l'Autorità ha disposto che Terna le sottoponesse per approvazione, entro il 31 ottobre 2010, una proposta di aggiornamento

dell'Allegato A.54 e un nuovo allegato al Codice di rete in materia di servizi di mitigazione, conformi alle disposizioni della delibera ARG/elt 99/10.

A completamento del quadro regolatorio, con la delibera ARG/elt 211/10 l'Autorità ha verificato positivamente la proposta di aggiornamento dell'Allegato A.54 al Codice di rete, recante *Classificazione e registrazione delle disalimentazioni degli utenti direttamente e indirettamente connessi con la RTN*, e la proposta

di Allegato A.66 al Codice di rete, recante *Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici*, predisposte da Terna e inviate all'Autorità il 19 novembre 2010.

Qualità della tensione sulle reti di distribuzione

Nel corso degli ultimi anni l'Autorità ha affrontato gli aspetti di qualità della tensione con un insieme di iniziative. Nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 30 novembre 2010, DCO 42/10, riguardante *Nuove iniziative in materia di qualità della tensione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica*. Tale documento ha principalmente proposto nuove iniziative in materia di:

- pubblicazione, anche comparativa, di dati relativi alle interruzioni transitorie, cioè le interruzioni di durata inferiore o uguale a un secondo;
- comunicazione individuale agli utenti in media tensione relativamente ai buchi di tensione;
- implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità della tensione sull'intera rete in media tensione;
- pubblicazione della performance di rete relativamente ai buchi di tensione sulle reti in media tensione;
- monitoraggio della performance delle reti in bassa tensione relativamente alle variazioni lente di tensione, mediante i misuratori elettronici.

In relazione alle variazioni di tensione sulle reti in bassa tensione, con la segnalazione al Parlamento e al Governo 2 feb-

braio 2011, PAS 5/11, l'Autorità ha poi formulato proprie osservazioni in merito agli effetti che una disposizione della legge 8 marzo 1949, n. 105, tuttora comporta sullo svolgimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica; l'Autorità ha sottolineato la necessità di abrogare tale disposizione primaria che ostacola il pieno recepimento delle indicazioni provenienti dall'armonizzazione europea. Quest'ultima prevede, già dal 1989, l'unificazione dei livelli nominali di tensione a 230 V per la tensione di fase tra fase e neutro, e a 400 V per la tensione concatenata tra fase e fase. D'altro canto, l'art. 1 della legge n. 105/49, stabilisce che «i valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1.000 volt sono fissati in 125 e 220 V nei circuiti monofasi e in 125-220 V e 220-380 V (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi».

Effetto principale della legge è che le imprese distributrici di energia elettrica in Italia sono tenute a esercire le reti di bassa tensione trifasi a quattro conduttori alla tensione normale di 220 V tra fase e neutro. L'adeguamento della tensione nominale al valore armonizzato europeo di 230 V comporta un vantaggio in termini di riduzione delle perdite di potenza e dei possibili rischi di malfunzionamento degli apparecchi elettrici per valori di tensione significativamente inferiori al valore nominale; inoltre, semplificherebbe le attività di sviluppo delle apparecchiature elettriche da parte delle imprese italiane, eliminando pure un elemento di incertezza per i progettisti degli impianti di utenza alimentati in bassa tensione di maggiore estensione e complessità. L'Autorità ha infine segnalato come nel dispositivo di legge di abrogazione della legge n. 105/49 sia necessario disporre che la norma CEI 8-6 venga assunta quale norma di riferimento per le tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica in bassa tensione.

PAGINA BIANCA

3.

Regolamentazione nel settore del gas

PAGINA BIANCA

Regolamentazione tariffaria

Nel corso del 2010 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha integrato e modificato il quadro della regolazione tariffaria della distribuzione gas e ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014. Nello svolgimento di tali attività ha tenuto conto della necessità di mantenere meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture, in coerenza con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere l'evoluzione verso un mercato concorrenziale.

Analogamente a quanto realizzato nella regolazione tariffaria del settore elettrico, sono stati effettuati numerosi interventi regolatori finalizzati a perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di sviluppo efficiente delle infrastrutture e la maggiore efficienza dei soggetti regolati.

A tal fine è proseguita l'attività di analisi, volta a verificare i dati trasmessi dalle imprese distributrici per la determinazione delle tariffe di riferimento. Sulla base degli esiti di tale analisi e del contenzioso relativo al *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*, l'Autorità ha approvato le tariffe, applicabili alla clientela finale nell'anno 2011, per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale; ha inoltre ritenuto

opportuno procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009.

È stata, invece, rimandata a successivo provvedimento la definizione delle tariffe di riferimento per l'anno 2010, che verrà comunque adottata in tempo utile ai fini della determinazione degli importi di perequazione di quell'anno.

Relativamente alle procedure di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, ai sensi delle disposizioni in materia di *unbundling* del Terzo pacchetto energia, si rinvia al Capitolo 2. Per quanto riguarda l'attività di misura sulle reti di trasporto del gas, nel mese di settembre 2010 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva finalizzata ad approfondire la tematica relativa all'impatto che le inadeguatezze e l'insufficiente manutenzione del parco misuratori della rete di trasporto hanno sul gas non contabilizzato.

Trasporto

Ai sensi della delibera 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, entro il 30 ottobre di ogni anno le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità le proposte tariffarie relative all'anno successivo. In esito alla verifica delle informazioni pervenute, con la delibera 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie relative sia ai corrispettivi di trasporto e

dispacciamento del gas naturale, sia al corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2011.

Misura del trasporto gas

Con riferimento all'attività legislativa in corso, inerente la misura sulle reti di trasporto del gas, di cui alla legge 20 novembre 2009, n. 166, con la delibera 25 febbraio 2010, PAS 5/10, l'Autorità ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 166/09, recante le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura alle interconnessioni, esclusi le produzioni e i clienti finali, formulando allo stesso tempo alcune proposte migliorative, funzionali a un sistema di misura armonizzato sulla rete di trasporto¹.

Con la delibera 6 settembre 2010, VIS 93/10, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera 3 febbraio 2009, VIS 8/09, finalizzata ad approfondire la tematica relativa all'impatto delle inadeguatezze e dell'insufficiente manutenzione del parco misuratori della rete di trasporto sul gas non contabilizzato (vedi anche il Capitolo 6). L'istruttoria faceva seguito a quanto emerso dalla precedente istruttoria conoscitiva, avviata con la delibera 15 aprile 2008, VIS 41/08, che aveva consentito di accertare come le problematiche riconducibili alla misura determinassero un impatto, in termini di gas non contabilizzato, di un ordine di grandezza superiore rispetto agli impatti derivanti da elementi di carattere procedurale. Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti in più fasi dati e informazioni relativi alle apparecchiature di misura installate nella rete di trasporto del gas naturale, nonché alle modalità di gestione e manutenzione delle suddette apparecchiature. A tal fine sono state coinvolte nelle richieste le imprese di trasporto del gas, in particolare la società Snam Rete Gas in qualità di impresa maggiore di trasporto, nonché alcuni utenti del trasporto e titolari degli impianti di misura. Dalle analisi delle informazioni, effettuate con il supporto del Dipartimento di meccanica, strutture, ambiente e territorio (Dimsat) dell'Università di Cassino, è stato possibile ricostruire la situazione tecnica, in termini sia prestazionali sia funzionali, della

strumentazione di misura attualmente utilizzata sulla rete di trasporto del gas. Detta ricostruzione è, fra l'altro, un presupposto per l'attuazione della nuova regolazione del servizio di misura sulle reti di trasporto, fissata dall'Autorità alla fine del 2009 nell'Allegato B alla delibera ARG/gas 184/09 (*Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale – RMTG*). In particolare, gli esiti del resoconto tecnico, allegato alla delibera VIS 93/10, costituiscono un contributo ai nuovi compiti attribuiti all'impresa maggiore di trasporto dagli artt. 3, 8 e 9 della RMTG, tra i quali:

- la predisposizione e l'attuazione del piano di adeguamento e di manutenzione degli impianti di misura;
- il coordinamento e la vigilanza dei soggetti responsabili dell'attività di misura.

Inoltre, nell'ambito dell'istruttoria l'Autorità ha ricevuto segnalazioni di anomalie nello svolgimento del servizio di misura sulla rete di trasporto gas, riguardanti in generale:

- malfunzionamenti dei gruppi di misura;
- carenze nella manutenzione degli impianti;
- assetti degli impianti di misura non adeguati;
- mancato aggiornamento dei dati di qualità del gas;
- sfasamenti temporali rispetto al Giorno gas.

L'Autorità si è quindi riservata di effettuare ulteriori approfondimenti legali in merito alle problematiche emerse presso i clienti finali, per eventualmente avviare dei procedimenti sanzionatori. Con riferimento alle problematiche già riscontrate nei punti di consegna alimentati da impianti di coltivazione di Eni e nei punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione, sono state invece avviate delle istruttorie formali², intimando la risoluzione, entro il 31 dicembre 2010, delle anomalie accertate.

Anche con riferimento alle problematiche riscontrate presso i punti di interconnessione con reti regionali di trasporto, infine, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale³ nei confronti delle società Retragas, Metanodotto Alpino, Metan Alpi Energia, Gas Plus Trasporto, oltre a comunicare le risultanze dell'istruttoria conoscitiva conclusa al Ministero dello sviluppo economico.

¹ Il decreto 18 giugno 2010 reca le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella Rete di trasporto nazionale, per le esportazioni di gas attraverso la Rete di trasporto nazionale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alle reti nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale.

² Istruttorie formali avviate con le delibere 24 novembre 2010, VIS 162/10 e VIS 163/10.

³ Istruttoria formale avviata con la delibera 24 novembre 2010, VIS 164/10.

GNL

Ai sensi della delibera 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità le proposte tariffarie relative all'anno termico successivo. In esito alla verifica delle informazioni pervenute, con la delibera 19 luglio 2010, ARG/gas 108/10, l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione della società GNL Italia e determinato d'ufficio la tariffa di rigassificazione per la società Terminale GNL Adriatico, entrambe relative all'anno termico 2010-2011. Con la medesima delibera l'Autorità, in vista della completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, introdotta alla fine del 2009⁴, ha determinato sulla base dei medesimi criteri, di cui alla delibera ARG/gas 92/08, il corrispettivo transitorio CM^G a copertura dei ricavi di riferimento relativi al servizio di misura erogato dalle imprese di rigassificazione.

Con la delibera 3 agosto 2010, ARG/gas 118/10, l'Autorità ha anche approvato la proposta di aggiornamento della tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio presso il terminale della società Terminale GNL Adriatico, per l'anno termico 2010-2011.

Stoccaggio

Con la delibera 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, l'Autorità ha concluso il procedimento avviato nel 2009⁵ e sottoposto ad Analisi di impatto della regolazione (AIR), approvando i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo di regolazione 2011-2014. Nella definizione dei nuovi criteri di regolazione tariffaria, l'Autorità ha previsto che si tenesse conto di una serie di esigenze di carattere generale, tra le quali:

- la necessità di mantenere meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture di stoccaggio del gas naturale, in coerenza con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
- la necessità di garantire la continuità con i provvedimenti già adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio;

- l'esigenza di procedere, ove possibile, con un'ulteriore convergenza dei criteri di regolazione tariffaria nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- l'esigenza di tenere conto delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.

I meccanismi di regolazione tariffaria definiti per il terzo periodo di regolazione prevedono in particolare di:

- fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di stoccaggio del gas naturale, pari al 6,7%;
- adottare l'anno solare, anziché l'anno termico, come riferimento per la determinazione e l'applicazione delle tariffe di stoccaggio;
- confermare il meccanismo di incentivo allo sviluppo di nuovi investimenti, applicato nel secondo periodo di regolazione;
- confermare l'adozione di una tariffa unica nazionale, accompagnata da un meccanismo di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti a ogni impresa;
- introdurre un'apposita quota di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio, prevedendo al contempo che l'insieme delle quote di ricavo riconosciute dal sistema tariffario costituisca un fondo da considerare come posta rettificativa ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto;
- applicare coefficienti di recupero di produttività (*X-factor*) differenziati per ciascuna impresa di stoccaggio, dimensionati in modo da riassorbire il *profit sharing* in un periodo di 8 anni o fissati pari a zero nel caso in cui nell'anno di riferimento le imprese di stoccaggio presentino costi operativi effettivi superiori ai costi riconosciuti.

Con l'intento di rendere maggiormente efficace il meccanismo di incentivazione allo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio del gas naturale, l'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno avviare, nell'ambito della medesima delibera, un procedimento per l'individuazione di meccanismi per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di stoccaggio. Ai sensi della delibera ARG/gas 119/10, nell'ottobre scorso le imprese di stoccaggio hanno presentato all'Autorità le proposte

⁴ Con la delibera ARG/gas 184/09.

⁵ Con la delibera 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09.

relative ai corrispettivi tariffari per il servizio di stoccaggio e al corrispettivo transitorio di misura per l'anno 2011. Con la delibera 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10, in esito alla verifica delle informazioni pervenute, l'Autorità ha approvato i corrispettivi d'impresa presentati dalle imprese di stoccaggio e ha conseguentemente provveduto a determinare sia i corrispettivi unici nazionali per l'attività di stoccaggio, sia il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto del gas, relativamente all'anno 2011. L'Autorità ha, inoltre, approvato le proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione e di erogazione per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, nonché le proposte di maggiorazione del corrispettivo di punta di erogazione per la capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione. Con la medesima delibera, l'Autorità ha anche determinato il valore per l'anno 2011 del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, di cui all'art. 2, comma 558, della legge finanziaria 2008, da destinare alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio; ciò stabilendo al contempo il valore della componente tariffaria US_2 , destinata a recuperare il gettito necessario a coprire gli oneri derivanti dal suddetto contributo compensativo.

A seguito dell'approvazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, che ha introdotto, tra l'altro, apposite misure per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (vedi il Capitolo 1 e *infra*), l'Autorità ha approvato, con la delibera 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11, i criteri per la definizione dei corrispettivi per l'accesso sia alla nuova capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto stesso, sia alle misure transitorie per l'anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, previste dagli artt. 9 e 10 del decreto⁶.

In un'ottica di continuità regolatoria, l'Autorità ha definito i criteri per il calcolo dei suddetti corrispettivi in coerenza con i criteri tariffari per il servizio di stoccaggio stabiliti nella delibera ARG/gas 119/10 e, in particolare, ha disposto che:

- ai fini del calcolo dei corrispettivi per l'accesso alla nuova capacità di stoccaggio, venga considerato l'insieme dei costi relativi al servizio di stoccaggio complessivamente offerto dal soggetto che realizza la nuova capacità;

- ai fini del calcolo dei corrispettivi per l'accesso alle misure transitorie, vengano considerati i corrispettivi unitari di spazio, punta di erogazione e punta di iniezione che costituiscono la tariffa unica nazionale di stoccaggio, valorizzando la punta di erogazione attraverso il medesimo coefficiente previsto per la prestazione minima di punta di erogazione.

Distribuzione

Nel corso dell'anno 2010 è proseguita l'attività di attuazione della riforma introdotta con la delibera 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, di approvazione della *Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (RTDG), che costituisce la seconda parte del *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*.

Nella prima metà dell'anno si sono svolti gli approfondimenti disposti dagli artt. 2 e 4 della delibera 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09, con la quale l'Autorità aveva determinato d'ufficio, in via provvisoria, le tariffe di riferimento per tutte le località in relazione alle quali, nel corso di una precedente indagine conoscitiva⁷, erano emerse incongruenze nei dati relativi agli incrementi patrimoniali o in quelli dei contributi percepiti.

I risultati di tale attività di approfondimento sono stati recepiti con le delibere tariffarie approvate a fine luglio; con la delibera 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10, sono state infatti approvate per l'anno 2009 le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, nonché le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate. La stessa delibera riporta nell'Allegato B la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi della delibera ARG/gas 197/09. Sulla base degli esiti di tale approfondimento, le imprese/località approvate in tariffa d'ufficio provvisoria con la delibera ARG/gas 197/09 sono state approvate definitivamente con modalità ordinaria, laddove gli approfondimenti siano risultati soddisfacenti, oppure d'ufficio, laddove gli approfondimenti abbiano evidenziato persistenti lacune.

⁶ Considerato che la nuova capacità di stoccaggio verrà realizzata in un arco temporale di 5 anni, il decreto legislativo n. 130/10 ha previsto l'introduzione di misure volte a consentire ai soggetti investitori di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che si avrebbero qualora la nuova capacità di stoccaggio fosse immediatamente operativa.

⁷ Si tratta dell'indagine conoscitiva, avviata con la delibera 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09, effettuata sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale ai sensi della RTDG, i cui risultati, riportati nella delibera 21 dicembre 2009, VIS 169/09, avevano mostrato varie incongruenze nei dati ed errori nella loro trasmissione.

Sempre in data 28 luglio 2010 è stata approvata anche la parallela delibera ARG/gas 115/10, che ha determinato le tariffe 2010 calcolandole in via incrementale rispetto alle tariffe 2009 approvate con la delibera ARG/gas 114/10, considerando il valore dei nuovi investimenti sostenuti nel 2008 e decurtando il valore delle dismissioni operate nel medesimo anno⁸.

Nei mesi successivi, sono pervenute agli Uffici dell'Autorità alcune istanze di analisi da parte di imprese distributrici corredate dalla documentazione contabile mancante, oltre alla segnalazione di alcune anomalie nei dati. A seguito di un ulteriore riesame, l'Autorità ha considerato che la nuova procedura di determinazione delle tariffe, avendo richiesto l'invio di un'ingente mole di dati e l'elaborazione di un complesso sistema di algoritmi per tenere conto delle diverse tipologie e tipicità presenti nella distribuzione di gas, aveva generato una tale novità e complessità da comportare:

- un successivo affinamento dei dati da parte delle imprese di distribuzione;
- una reiterata azione di verifica dei dati medesimi;
- un affinamento dei sistemi di calcolo per intercettare le diverse esigenze non considerate in sede di prima applicazione, ma giudicate meritevoli di accoglimento in seguito ai successivi approfondimenti.

Di fatto, si è valutato che tale attività abbia indotto, in alcuni casi, errori materiali nella trasmissione delle informazioni o errori interpretativi rispetto ai questionari e alle informazioni inviate. In qualche caso, poi, la correzione degli errori interpretativi e di lettura dei questionari ha determinato il passaggio di alcune imprese e località dalla tariffa d'ufficio al calcolo puntuale della tariffa. Nel frattempo sono state pubblicate anche le sentenze del TAR Lombardia nn. 6912, 6913, 6914, 6915 e 6916 (depositate in data 11 ottobre 2010), che hanno accolto parzialmente alcuni dei ricorsi avviati da imprese di distribuzione avverso la RTDG e altri provvedimenti connessi (vedi il Capitolo 6). In merito a tali sentenze l'Autorità ha presentato ricorso presso il Consiglio di Stato.

L'Autorità ha considerato che l'ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia avrebbe richiesto l'adozione di provvedimenti di modifica della regolazione tariffaria e lo svolgimento, su alcuni aspetti, di una preventiva consultazione. Tuttavia, nelle more di tali azioni, si poneva comunque l'esigenza di garantire certezza agli operatori

per i quali si erano riscontrati gli errori nei provvedimenti di determinazione tariffaria. Infatti, l'attesa del compimento dei passaggi formali per il recepimento delle sentenze del TAR Lombardia avrebbe costituito un pregiudizio grave per l'attività di tali operatori, specie in considerazione dell'approssimarsi della scadenza per il regolamento dei saldi di perequazione per l'anno 2009.

Di conseguenza, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, al fine di completare l'iter dei meccanismi perequativi per tale anno. È stata invece rimandata a successivo provvedimento la definizione delle tariffe per l'anno 2010, da adottarsi comunque in tempo utile ai fini della determinazione degli importi di perequazione di quell'anno. Tale decisione è stata attuata tramite l'approvazione della delibera 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10.

Infine, a valle dell'attività annuale di raccolta dei dati aggiornati delle imprese, è stata approvata la delibera 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10, che ha provveduto a:

- avviare il procedimento per riesercitare il potere di regolazione tariffaria in conformità con le sentenze del TAR Lombardia, Sez. III, 11 ottobre 2010, nn. 6912, 6914, 6915 e 6916⁹;
- approvare, per l'anno 2011, le tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale e le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate;
- approvare, per l'anno 2010, le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate.

In particolare, quest'ultima delibera ha considerato che, al fine di ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia, fosse necessario avviare un procedimento per valutare le dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente, anche allo scopo di poter effettuare una preventiva consultazione sugli interventi conseguenti alle principali censure. Per coerenza con il procedimento avviato, si è ritenuto di dover sospendere la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2011, in attesa dello svolgimento del procedimento di cui sopra.

Al fine di consentire un'ordinata attuazione del servizio di distribuzione e misura del gas, e in particolare di dare certezza ai consumatori in relazione ai corrispettivi per il servizio e di garanti-

⁸ Si ricorda che le tariffe 2009 sono calcolate sulla base dei valori patrimoniali aggiornati all'anno 2007.

⁹ La sentenza n. 6913/10 rigetta interamente il ricorso presentato.

re alle imprese distributrici flussi di ricavi dimensionati in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio, si è ritenuto opportuno procedere, invece, all'aggiornamento annuale, per l'anno 2011, delle tariffe obbligatorie per il gas naturale e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale, dal momento che tali tariffe sono applicate alla clientela finale.

Per non rischiare di far mancare la necessaria liquidità alle imprese distributrici, infine, si è ritenuto opportuno approvare gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2011, sulla base di un calcolo provvisorio delle tariffe di riferimento per il medesimo anno.

Tariffa sociale gas

Coerentemente con le disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185¹⁰, che ha consentito il completo superamento del precedente sistema di tutela sociale disciplinato dalla delibera 29 settembre 2004, n. 170/04, l'Autorità ha definito le modalità ope-

rativo del meccanismo di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di gas naturale, con la delibera 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09. Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione del regime di compensazione, l'Autorità ha istituito, all'interno della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, la componente G_c , posta a carico dei clienti diversi dai clienti domestici, nel I trimestre 2011 pari a 0,1135 €/m³.

Il sistema di gestione del bonus gas è attivo dal 15 dicembre 2009, con applicazione retroattiva a tutto l'anno 2009. Alla data del 15 marzo 2011 le istanze di bonus gas presentate presso i Comuni e ammesse all'agevolazione sono circa 700.000. Le compensazioni erogate per gli anni 2009 e 2010 hanno complessivamente un valore stimato in circa 75 milioni di euro.

Gli importi della compensazione per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono riportati nella tavola 3.1. Il valore della compensazione per l'anno 2011 è stato definito contestualmente all'aggiornamento tariffario dello scorso dicembre.

TAV. 3.1

Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico
€/anno per punto di prelievo

COMPENSAZIONE ANNO 2009	ZONA CLIMATICA ^(A)				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	25	25	25	25	25
Riscaldamento	35	50	75	100	135
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	60	75	100	125	160
Famiglie con 4 o più componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	40	40	40	40	40
Riscaldamento	45	70	105	140	190
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	85	110	145	180	230
ANNO 2010					
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	26	26	26	26	26
Riscaldamento	36	52	77	103	138
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	62	78	103	129	164
Famiglie con 4 o più componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	41	41	41	41	41
Riscaldamento	46	72	108	143	195
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	87	113	149	184	236
ANNO 2011					
Famiglie con 4 o più componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	29	29	29	29	29
Riscaldamento	41	58	86	115	154
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	70	87	115	144	183
Famiglie con 4 o più componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	46	46	46	46	46
Riscaldamento	52	81	121	160	218
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	98	127	167	206	264

(A) I Comuni italiani sono suddivisi in sei zone climatiche a seconda delle temperature medie: dalla A (zone mediamente più calde) alla F (zone mediamente più fredde).

¹⁰ Convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,

Criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T

Con la delibera 25 giugno 2010, ARG/com 93/10, l'Autorità ha istituito le componenti tariffarie GS_T e RE_T, da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale; esse sono destinate a finanziare, rispettivamente, il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore del gas in stato di disagio (bonus gas), di cui al comma 93.1, lettera d), della RTDG e il Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico, nonché lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG.

L'istituzione di tali componenti si è resa necessaria in quanto i suddetti clienti, fino alla data del 30 giugno 2010, non avevano contribuito né alla copertura degli oneri relativi al bonus gas, né alle misure per il risparmio energetico, contrariamente a quanto previsto dalla normativa.

Pertanto, con la medesima delibera ARG/com 93/10 l'Autorità ha avviato un procedimento per individuare i criteri e le modalità di applicazione delle componenti GS_T e RE_T da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, e ha disposto che:

- tali componenti tariffarie venissero comunque adottate retroattivamente, a partire dall'1 luglio 2010, in ragione dei criteri e delle modalità di applicazione individuati in esito al procedimento;
- il valore delle componenti tariffarie fosse dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari a quello che si

otterrebbe dall'applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie GS e RE ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale.

Nell'ambito del suddetto procedimento è stato diffuso il documento per la consultazione 2 settembre 2010, DCO 31/10.

Con la delibera 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10, l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T prevedendo che le medesime:

- siano espresse in €/S(m³) e applicate dall'impresa di trasporto, a partire dall'1 gennaio 2011, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali direttamente allacciati alle reti regionali di gasdotti, quali componenti aggiuntive delle tariffe di trasporto di cui alla RTTG;
- il dimensionamento sia effettuato in modo da recuperare, entro l'anno solare 2011, il gettito di cui ai commi 4.4 e 4.5 della delibera ARG/com 93/10, non riscosso nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2010.

Il provvedimento prevede inoltre che le componenti tariffarie GS_T e RE_T siano aggiornate trimestralmente e che il valore delle stesse venga determinato in occasione dell'aggiornamento tariffario periodico degli oneri di sistema, previsto per il primo trimestre 2011. Con la delibera 14 dicembre 2010, ARG/com 236/10, i valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T, per il trimestre gennaio-marzo 2011, sono stati fissati rispettivamente pari a 0,1714 €/S(m³) e a 0,5138 €/S(m³).

Regolamentazione non tariffaria

Nell'anno appena trascorso, gli interventi dell'Autorità relativi al mercato all'ingrosso del gas hanno principalmente riguardato l'attuazione sia della normativa che ha introdotto le piattaforme per la negoziazione e lo scambio delle partite di gas, sia della normativa volta a garantire la competitività dei clienti industriali e a incrementare la flessibilità del sistema del gas naturale attraverso il potenziamento della capacità di stoccaggio.

Gli interventi correlati al mercato della vendita al dettaglio nel settore del gas naturale possono sintetizzarsi distinguendo tra quelli relativi alla regolazione dei regimi di tutela (servizio di tutela e fornitore di ultima istanza), all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura e al completamento della disciplina volta alla minimizzazione del rischio creditizio. Infine, l'Autorità ha continuato a implementare l'attività di monitoraggio del mercato, anche attraverso la raccolta di alcuni dati previsti dalla regolazione.

In materia di regolamentazione delle infrastrutture, oltre all'aggiornamento della disciplina dell'accesso e dell'erogazione dei servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, resasi necessaria per adeguare i relativi Codici di rete alle nuove disposizioni, particolare attenzione è stata dedicata in corso d'anno all'introduzione di un meccanismo di bilanciamento del gas naturale, basato su criteri di mercato e sull'indispensabile adeguamento della regolazione vigente in materia. Sono state inoltre avanzate nuove proposte per il completamento della disciplina del servizio di misura del gas naturale.

L'attività di regolazione della qualità e della sicurezza dei servizi gas ha riguardato principalmente: la qualità dei servizi di distribuzione e di vendita (sicurezza, continuità e qualità commerciale); la qualità del servizio di trasporto (sicurezza, continuità e qualità commerciale); la qualità del gas; la qualità del servizio di stoccaggio e la sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas.

Promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso

Gasdotti internazionali

Con la delibera 13 dicembre 2010, ARG/gas 229/10, sono state disciplinate, nell'ambito del Codice di rete della società Snam Rete Gas, le procedure funzionali all'accesso alla rete nazionale dei gasdotti per le infrastrutture di importazione e per i terminali di rigassificazione di nuova realizzazione. Le procedure sono state definite in applicazione delle disposizioni della deli-

bera 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10, e del decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006.

L'assetto definito dai richiamati interventi normativi prevede che l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti per le nuove infrastrutture avvenga sulla base di una procedura aperta a tutti i soggetti interessati a nuova capacità di trasporto che posseggano i requisiti previsti dalla normativa ministeriale e dell'Autorità. In esito alle richieste pervenute, l'impresa mag-

giore di trasporto provvede alla valutazione della capacità da realizzare e ai successivi conferimenti di capacità ai richiedenti. La definizione delle procedure di accesso per le infrastrutture di nuova realizzazione costituisce un elemento essenziale a supporto dello sviluppo di nuove capacità di importazione, secondo criteri trasparenti e non discriminatori.

Piattaforme per la negoziazione e lo scambio di gas naturale

Il 2010 ha registrato la significativa novità dell'introduzione, da parte del Gestore dei mercati energetici (GME), di piattaforme per la negoziazione e lo scambio di partite di gas. Essa fa seguito alle disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99/09, che affida al GME in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale. Ciò ha permesso di centralizzare, nell'ambito dei sistemi predisposti dal GME, la negoziazione dei quantitativi di gas, soggetti agli obblighi di offerta o di cessione introdotti dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, che in precedenza avveniva sulla base di procedure espletate da ciascun soggetto obbligato, date le disposizioni attuative definite dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità.

Gli obblighi di offerta sopra richiamati riguardano una quota dei volumi di importazione autorizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 7/07 e gli obblighi di cessione di aliquote (*royalties*) della produzione nazionale del gas naturale dovute allo Stato.

L'avvio della piattaforma di negoziazione è stato inizialmente previsto ai fini dell'offerta delle quote di importazione: con il decreto 19 marzo 2010 il Ministro dello sviluppo economico ha infatti previsto che l'obbligo di offerta fosse ottemperato presso una piattaforma appositamente gestita e organizzata dal GME. Nella fase di avvio la piattaforma consente la contrattazione, organizzata sulla base dello schema della contrattazione continua, di partite di gas. Nella fase attuale i contratti negoziati nell'ambito della piattaforma sono bilaterali, ma è previsto che in un secondo momento il GME assuma il ruolo di controparte centrale nell'ambito.

In base al richiamato decreto ministeriale, il funzionamento della piattaforma è disciplinato in un regolamento predisposto dal GME, approvato dal ministero una volta acquisito il parere dell'Autorità. Questa ha espresso il prescritto parere, ai fini della prima introduzione della piattaforma, con la delibera 23 aprile 2010, PAS 7/10.

In materia di offerta delle quote di importazione nell'ambito della piattaforma del GME, l'Autorità è intervenuta anche con la delibera 27 aprile 2010, ARG/gas 58/10, con la quale sono state definite le modalità di articolazione in prodotti standard (annuali e mensili) dei quantitativi soggetti all'obbligo di offerta, nonché il relativo periodo per il quale l'offerta deve essere mantenuta.

Con il decreto 6 agosto 2010 del Ministro dello sviluppo economico, la funzionalità della piattaforma del GME è stata estesa all'obbligo di cessione delle aliquote della produzione nazionale. In quest'ambito l'Autorità è intervenuta nella fase di predisposizione dell'intervento ministeriale esprimendo, con la delibera 4 agosto 2010, PAS 16/10, il proprio parere allo schema di decreto e alle conseguenti modifiche del regolamento della piattaforma. La cessione delle aliquote avviene in un compartimento dedicato della piattaforma, organizzato secondo modalità di negoziazione ad asta. Con la delibera 9 agosto 2010, ARG/gas 132/10, l'Autorità ha poi definito le procedure che i titolari di concessioni di coltivazione devono seguire ai fini dell'offerta delle aliquote di competenza nell'ambito della piattaforma.

In materia di cessione del gas naturale si segnala pure che, con la delibera 27 settembre 2010, ARG/gas 150/10, l'Autorità ha approvato le modifiche alla disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, gestito da Snam Rete Gas, con l'introduzione di una sessione che consente transazioni di gas tra utenti relativamente alla settimana precedente. Detta introduzione fa seguito alle disposizioni adottate dall'Autorità con la delibera 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09, con la quale è stato anche approvato un servizio di stoccaggio su base mensile e settimanale.

Emergenza del sistema gas

Il 23 luglio 2010 un evento franoso, verificatosi in territorio svizzero lungo il tracciato del gasdotto Transitgas, ha reso necessaria la chiusura di questo gasdotto che trasporta fino al punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti di Passo Gries il gas naturale proveniente dal Nord dell'Europa (principalmente dall'Olanda e dalla Norvegia). A seguito del protrarsi dell'indisponibilità dell'infrastruttura, il 2 settembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato indirizzi agli utenti a salvaguardia della continuità della sicurezza degli approvvigiona-

menti, con l'obiettivo di pervenire a un completo riempimento degli stoccaggi pur in presenza della parziale interruzione delle importazioni; lo stesso ministero ha inoltre previsto l'obbligo, per i titolari di capacità di stoccaggio, di assicurare il pieno utilizzo delle capacità di iniezione loro assegnate. Il ministero ha contestualmente segnalato all'Autorità l'opportunità di valutare interventi al fine di agevolare gli adempimenti in capo ai titolari di capacità di stoccaggio.

In linea con le finalità indicate dal ministero, l'Autorità è intervenuta con le disposizioni transitorie e urgenti in materia di corrispettivi di bilanciamento per la gestione dei servizi di trasporto e di stoccaggio, volte a incentivare gli utenti, per la rimanente durata della fase di iniezione in stoccaggio, a massimizzare l'utilizzo delle proprie capacità, ovvero a rendere disponibili a terzi le capacità che, anche in esito alla situazione degli approvvigionamenti, non avrebbero utilizzate (delibera 13 settembre 2010, ARG/gas 142/10). Successivamente, con la delibera 30 settembre 2010, ARG/gas 164/10, l'Autorità ha integrato il precedente intervento, estendendone l'applicazione al primo periodo della fase di erogazione, al fine di permettere di continuare il riempimento degli stoccaggi, ove ciò fosse stato possibile, sulla base dell'equilibrio di disponibilità all'immissione e ai consumi.

Provvedimenti attuativi ai sensi del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 130

La legge n. 99/09 ha delegato il Governo (art. 30, comma 6) a definire un pacchetto di interventi volti a garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana, caratterizzati da un elevato e costante utilizzo di gas, anche attraverso la revisione del sistema dei c.d. "tetti antitrust" previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i quali – come noto – non hanno prodotto i risultati attesi in termini di apertura del mercato.

Le misure proconcorrenziali, formulate nel decreto legislativo n. 130/10, sostituiscono i vincoli definiti dai tetti antitrust, ormai scaduti, introducendo disposizioni volte a incrementare la flessibilità del sistema gas mediante il potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio, storicamente insufficienti per le esigenze del mercato e dunque vero collo di bottiglia per il suo sviluppo. In altre parole, le finalità della legge delega sono per-

seguite attraverso un sistema di obblighi/incentivi posti in capo all'operatore dominante, proprietario della quasi totalità della capacità di stoccaggio del nostro Paese, per aumentare l'offerta di servizi di stoccaggio di gas naturale. Tale sistema consente ai soggetti industriali e termoelettrici di partecipare allo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio, con l'obiettivo, per esempio, di rendere possibile l'approvvigionamento di volumi di gas significativi all'estero nei periodi di maggior disponibilità o di minor prezzo.

Il decreto legislativo n. 130/10 affida all'Autorità gran parte dell'iter attuativo delle norme in esso riportate. Con la delibera 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10, l'Autorità ha dapprima disciplinato le misure transitorie volte ad anticipare i benefici, per i soggetti investitori selezionati secondo le procedure fissate nel decreto legislativo n. 130/10, derivanti dalla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio. L'anticipo dei benefici prevede che i soggetti investitori industriali possano accedere a un servizio, offerto dal Gestore dei servizi energetici (GSE), che permette di consegnare il gas naturale nel periodo estivo (presso gli *hub* di Zeebrugge e/o TTF, oppure presso il Punto di scambio virtuale – PSV), per averlo poi riconsegnato nel successivo periodo invernale (presso il PSV). Gli investitori industriali possono utilizzare tale servizio fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata. Le stesse misure prevedono anche la possibilità, per i medesimi soggetti investitori industriali, di corrispondere al GSE, in luogo della consegna del gas naturale nel periodo estivo nei mercati esteri, il relativo controvalore, secondo quanto definito all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 130/10. La delibera ARG/gas 193/10 fissa pure i criteri con i quali il GSE approvvigiona il gas necessario per l'erogazione dei servizi appena descritti, nonché le modalità con le quali gli stessi sono resi disponibili mediante il c.d. "servizio di stoccaggio virtuale", prestato in parte da operatori individuati con un'apposita procedura concorsuale, in parte dal soggetto che aderisce all'attuazione delle misure disciplinate all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 (ovvero la società Eni).

Successivamente all'accettazione da parte del Ministro dello sviluppo economico, avvenuta con il decreto 31 gennaio 2011, del piano di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio pre-